



SCHEDA FLC CGIL - SUPPLENZE ATA a.s. 2023/2024

Convocazioni supplenze da graduatorie di istituto ATA

Le procedure per le convocazioni dalle graduatorie d'istituto del personale docente e ATA sono informatizzate. Le funzioni sono disponibili nell'area del reclutamento del personale della scuola, alla seguente voce del menù "Convocazioni da graduatorie d'istituto del personale ATA" ed è stata aggiunta solo la gestione dell'accettazione della convocazione da parte degli aspiranti interessati attraverso una funzione on line, che consente alla scuola di consultare tutte insieme le risposte alla convocazione fatta. Esse non hanno limiti sul numero di aspiranti da convocare.

A questo proposito si possono consultare i manuali utente appositamente predisposti e disponibili alla pagina del SIDI "Documenti e manuali - Reclutamento".

Per le convocazioni del personale ATA la normativa prevede che all'aspirante/i individuati attraverso il sistema informativo sia inviato un messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento, all'indirizzo indicato nella domanda (posta certificata o posta elettronica tradizionale) contenente tutti i dettagli della supplenza.

La comunicazione relativa alla proposta di assunzione deve includere:

- i dati essenziali relativi alla supplenza e cioè la data di inizio, la durata, l'orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno
- il termine (giorno e ora) entro il quale deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro
- le indicazioni di tutti i recapiti idonei a poter contattare la scuola da parte degli aspiranti
- nel caso di convocazione multipla, diretta a più aspiranti, la comunicazione deve inoltre contenere:
 - l'ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri convocati
 - la data in cui sarà assegnata la supplenza di modo che trascorse 24 ore da tale termine tutti gli aspiranti che avevano riscontrato positivamente l'offerta e non siano risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi sciolti da ogni vincolo di accettazione.



	<p>Per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta e con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio.</p> <p>Nei casi in cui per qualunque motivo l'utilizzazione della piattaforma possa risultare non praticabile le scuole provvederanno alle convocazioni utilizzando le precedenti procedure (fonogramma/telegramma).</p>
<p>Supplenze temporanee con clausola risolutiva su posti residuati ex LSU a.s. 2023/2024</p>	<p>I 590 posti disponibili residuati all'esito della procedura assunzionale (di cui all'art. 58, comma 5-sexies) degli ex LSU, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività in idonee condizioni igienico-sanitarie (art. 58, comma 5-sexies, del DL 21 giugno 2013, n. 69), possono essere attribuiti mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche (nota MIM n. 50522 del 24/08/2023), ma devono contenere una clausola risolutiva, nelle more dell'espletamento della terza procedura selettiva (comma 5-septies).</p> <p>Essendo tali supplenze temporanee, e conferite dalle scuole sulla base delle graduatorie di istituto, è possibile lasciarle per altre annuali (art. 7, comma 2 del DM 430/2000) anche in virtù della clausola risolutiva inserita nel contratto.</p>
<p>Le sanzioni per mancata accettazione, mancata assunzione in servizio, abbandono di supplenza (art. 7 DM 430/2000, nota MI annuale 28597/2022 sulle supplenze)</p>	<p>SANZIONI</p> <ul style="list-style-type: none">• Le sanzioni si applicano anche a chi è stato nominato da messa a disposizione (MAD).• Le sanzioni non si applicano per "giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell'interessato" (art. 7, comma 5).• Le sanzioni per mancata accettazione/proroga/conferma si applicano solo per il personale totalmente inoccupato (quindi non si applicano a chi è già in servizio o ha accettato un'altra nomina, anche ad orario ridotto).• Il personale, che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle attività didattiche, ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al suddetto termine.• Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie permanenti (24 mesi), (art. 7, comma 4).



- L'accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non preclude all'aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, purché intervenga prima della presa di servizio (nota MIM n. 43440 del 19/07/2023, sezione 3 "CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE ATA"). Il divieto non sussiste, invece, per coloro che sono su supplenza breve e ricevono una convocazione per un contratto annuale fino al 31/08 o fino al termine delle attività didattiche (30/06). In questo caso è sempre possibile accettare la nuova supplenza lasciando quella breve senza il rischio di incorrere in sanzioni (art. 7, comma 2).
 - Non è mai possibile lasciare una supplenza breve per un'altra breve, oppure lasciare incarico annuale (31/08 o 30/06) per una breve.
 - In caso di supplenza attribuita su spezzone orario, è garantita in ogni caso la possibilità del completamento, sul medesimo profilo. È consentito lasciare lo spezzone per il posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità di posti interi (nota MIM n. 43440 del 19/07/2023, sezione 3 "CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE ATA").
- RINUNCIA AD UNA NOMINA/CONFERMA/PROROGA**
- *Supplenze dalle graduatorie permanenti (24 mesi)*: non si viene più convocati a livello provinciale per quella graduatoria, ma si possono acquisire le supplenze dalle graduatorie d'istituto (il riferimento relativo all'anno successivo risulta inapplicato in quanto le graduatorie permanenti si aggiornano tutti gli anni).
 - *Supplenze da graduatorie d'istituto*: - non sono previste sanzioni.
- MANCATA PRESA DI SERVIZIO DOPO AVER ACCETTATO UNA NOMINA**
- *Supplenze dalle graduatorie permanenti (24 mesi)*: non si viene più convocati a livello provinciale per quella graduatoria, ma si possono acquisire le supplenze dalle graduatorie d'istituto (il riferimento relativo all'anno successivo risulta inapplicato in quanto le graduatorie permanenti si aggiornano tutti gli anni).
 - *Supplenze dalle graduatorie d'istituto*: non sono previste sanzioni.



	<p>ABBANDONO DI UNA SUPPLENZA</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Supplenze dalle graduatorie permanenti (24 mesi):</i> non si possono più ottenere supplenze, conferite sia sulla base delle graduatorie permanenti, sia delle graduatorie di circolo e di istituto, per l'anno scolastico in corso.• <i>Supplenze dalle graduatorie d'istituto (e da MAD):</i> non si possono più ottenere supplenze, conferite, sia sulla base delle graduatorie permanenti, sia delle graduatorie di circolo e di istituto (e da MAD), per l'anno scolastico in corso.
<p>Scorrimento delle graduatorie da parte delle scuole</p>	<p>A conclusione delle operazioni di conferimento delle supplenze annuali del personale ATA per l'a.s. 2023/2024, una volta esaurite le graduatorie provinciali (graduatoria permanente/elenchi provinciali DM 75/2001), i posti rimasti vacanti, o che si renderanno tali per i profili esauriti, dovranno essere coperti dall'istituzione scolastica ove si presenti tale vacanza, mediante lo scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto (I, II e III fascia), con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, secondo quanto disposto dal DM 430/2000.</p>